

produttori.

Con la disposizione che segue si è perciò stabilito che, ove il complesso dei contributi e dei relativi interessi accantonati in ciascun anno nel conto di un'Agenzia Generale non raggiunto L. 5.000, l'Istituto provvederà in proprio ad integrare la differenza fino a tale cifra a condizione che su tutta la produzione dell'Agenzia Generale, siano stati integralmente e regolarmente versati i contributi a carico dell'Agente.

Ad evitare poi che, per effetto di tali provvedimenti Agenti Generali e produttori si adagino indefinitamente su tale larghezza dell'Istituto si stabilisce che il contributo integrativo non può essere concesso per più di tre anni.

Con queste provvidenze, che importano un onere finanziario modesto perché si prevede che, nella più sfavorevole delle ipotesi, non raggiungerà le L. 100.000 annue, si dà ai collaboratori modesti ma volenterosi una nuova dimostrazione della particolare attenzione con la quale l'Istituto segue la loro situazione, senza aumentare l'onere annuale che l'Amministrazione aveva preventivato di dover sopportare per effetto della istituzione della Cassa e che, all'atto pratico non è stato raggiunto.